

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 576

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

maggio 2013
n. 8



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 576

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

maggio 2013

n. 8

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	13
Articolo 1 <i>(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 4 <i>(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 5, comma 1, lettere a) e b) <i>(Expo Milano 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 5, comma 1, lettera c) <i>(Expo 2015 - Procedure contrattuali)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Expo 2015	46
Articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) <i>(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 5, comma 1, lettera f) <i>(Expo 2015 - contenzioso)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 5, comma 1, lettera g) <i>(Assunzione di decisioni strategiche da parte del CIPE per la realizzazione dell'Expo 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	55

Articolo 6 <i>(Proroga emergenza sisma maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 8, commi 1-3 <i>(Rimozione delle macerie e demolizione di edifici pubblici pericolanti dopo il sisma in Abruzzo: impiego dei Vigili del fuoco e delle Forze armate)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 8, commi 4 e 5 <i>(Raccolta e trasporto delle macerie)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 8, comma 6 e 8 <i>(Norme di copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 8, comma 7 <i>(Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	75

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

L'articolo 1 (comma 1) disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa; il Presidente della Regione Toscana (**commi 2, 3, 4, 6 e 7**) è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori, nonché degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali e disponendo speciali forme di controllo sugli atti da parte della Corte dei conti. E' previsto un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui "all'articolo 1" (*rectius di cui al comma 2, del presente articolo*); le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno. **Il comma 5** fissa il termine di 30 giorni al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione del progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, al porto di Piombino, dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia e per l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con il concessionario, con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio.

Articolo 2

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

Detta disposizioni relative all'emergenza rifiuti a Palermo. Mantiene (fino al 31 dicembre 2013) per la raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di quella città, la disciplina emergenziale posta nel 2010 per la Regione siciliana. Prevede che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali.

Articolo 3

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)

L'**articolo 3** ai **commi 1 e 2** dispone che - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania - fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012; ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza.

Il **comma 3** differisce di dodici mesi il termine (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010) di durata della nomina, disposta da parte del Presidente della regione Campania, dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto.

Articolo 4

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

L'**articolo 4** proroga lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la quale convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese e demanda ad un Accordo di programma tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

Articolo 5

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

Al **comma 1**, la **lettera a)** prevede la nomina di un Commissario unico delegato dal Governo, titolare di poteri amministrativi sostitutivi e di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza. Il Commissario può nominare fino a tre tecnici, cui demandare alcune funzioni.

La **lettera b)** estende l'ambito di applicabilità delle economie di gara da parte della società Expo 2015.

La **lettera c)** reca disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica dei contratti stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.A., nonché dai soggetti concessionari di specifiche infrastrutture stradali, prevedendo deroghe alle disposizioni in materia di progettazione, affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario, accordi quadro ed esclusione automatica delle offerte anomale.

La disposizione della **lettera d)** fa rientrare una serie di opere dell'Expo sotto la disciplina per la quale esse - previa comunicazione, anche per via telematica,

dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale - possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

La disposizione della **lettera e)** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi relativi all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015".

La lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (che detta una particolare disciplina cui il giudice amministrativo deve attenersi in sede cautelare) (decreto legislativo 104/2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

La lettera g) attribuisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 6

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

L'**articolo 6** reca alcuni differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo.

Il **comma 1** proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza.

I successivi **commi da 2 a 5** concernono i termini temporali di riferimento per la disciplina inerente ai finanziamenti, in favore di determinati soggetti, ai fini del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 7

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie")

L'**articolo 7** prevede una serie di interventi in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 135 del 21 dicembre 2012: specificamente, i **commi 1 e 2** sono diretti ad assicurare assistenza alla popolazione colpita dal sisma, il **comma 3** riconosce un contributo al comune dell'Aquila per gli affitti comunali, il **comma 4** destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila, infine i **commi 5 e 6** individuano alcune competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 8

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

I **commi 1-3** dettano disposizioni sì da consentire la prosecuzione dell'impiego di Vigili del fuoco e Forze armate nella rimozione delle macerie prodotte dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Tali Corpi possono essere inoltre impiegati per la demolizione di edifici pubblici danneggiati.

I **commi 4 e 5** individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

I **commi 6 e 8** recano norme di copertura finanziaria.

Il **comma 7** stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina -- Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere

sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse

finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo 1 (comma 1) disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa; il Presidente della Regione Toscana (**commi 2, 3, 4, 6 e 7**) è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori, nonché degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali e disponendo speciali forme di controllo sugli atti da parte della Corte dei conti; è previsto un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui "all'articolo 1" (*rectius di cui al comma 2, del presente articolo*); le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno. **Il comma 5** fissa il termine di 30 giorni al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione del progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, al porto di Piombino, dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia e per l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con il concessionario, con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio.

Più in dettaglio, **il comma 1** dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui [all'articolo 27](#) del decreto-legge 83/2012¹ che ha introdotto un nuovo strumento chiamato "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse", prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

- la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto;
- la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Qualora la crisi sia passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo delle disposizioni in esame. Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.

I Progetti debbono promuovere:

- investimenti produttivi, anche di carattere innovativo;
- la riqualificazione delle aree interessate;
- la formazione del capitale umano;
- la riconversione delle aree industriali dismesse;
- il recupero ambientale;
- l'efficientamento energetico;
- la realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.

Sotto il profilo del finanziamento sono previsti:

- il cofinanziamento regionale;
- l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto per cui ricorrano i presupposti;
- il contributo in conto interessi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 120/1989², che viene reso applicabile a tutto il territorio nazionale;
- il Fondo per la crescita sostenibile.

E' stato, inoltre, previsto che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del citato decreto-legge 120/1989, venga applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Il decreto-legge 120/1989 ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e,

¹ Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

² Decreto-legge 1ª aprile 1989, n. 120 "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia".

in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e quindi nell'Agenzia succedutale) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Tale Piano fu successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge 120/1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie. Il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 ha previsto che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 120/1989 non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013.

Possano essere attivati accordi di programma al fine dell'adozione dei Progetti in esame, al fine di disciplinare:

- gli interventi agevolativi;
- l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati;
- le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Tutte le opere e gli impianti richiamati all'interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

A supporto all'attuazione del progetto, è prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi.

Viene, inoltre, prevista l'applicazione del finanziamento agevolato di cui al decreto-legge 120/1989 su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 prevede che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 120/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013.

Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività, i cui oneri sono posti a carico dell'istituendo Fondo per la crescita sostenibile.

Le modalità di attuazione dei progetti sono definite dal Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,

impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso.

Il decreto-legge 129/2012³, all'articolo 2, ha riconosciuto l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 citato.

Il comma 2 nomina il Presidente della Regione Toscana Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 67/1997⁴, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale; la nomina è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica. Il commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il citato articolo 13 del decreto-legge 67/1997, demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle opere e dei lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a *general contractor* in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. Per l'avvio o la prosecuzione dei lavori è posto il termine perentorio di 30 giorni, decorso il quale, i commissari esercitano i poteri sostitutivi delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle leggi vigenti ed assumono la veste di stazione appaltante.

Il comma 3 consente al Commissario, di cui al comma 2, di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori, nonché degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, al fine di:

- assicurare la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo;
- per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso:

³ Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto".

⁴ Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".

- nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dispone l'applicazione dei commi *2-septies* e *2-octies* dell'articolo 2, del decreto-legge 225/2010⁵ in tema di controllo della Corte dei conti.

Il comma *2-septies*, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 59/2012⁶, disciplina il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, è esteso il c.d. silenzio assenso, già previsto per l'esecutività dei suddetti provvedimenti, qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell'efficacia degli stessi provvedimenti.

L'art. 100, comma secondo, Cost., prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la cui disciplina a livello di legge ordinaria è stabilita dalla legge 20/1994⁷.

L'art. 2, comma *2-sexies* del decreto-legge 225/2010 ha introdotto la lettera *c-bis*) nell'art. 3, comma 1, della citata legge 20/1994, che indica gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo così i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma *2-septies* dell'art. 2 del decreto-legge 225/2010, novellando l'art. 27, comma 1, della legge 340/2000⁸, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, ha ridotto a sette giorni (in precedenza sessanta) dalla ricezione il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

L'articolo 2, comma *2-octies*, del decreto-legge 225/2010, estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma *5-bis* dell'art. 5 della legge 225/1992⁹, anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di

⁵ Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

⁶ Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile".

⁷ Legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

⁸ Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".

⁹ Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività. Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Il comma 5 reca disposizioni in ordine all'asse autostradale Cecina – Civitavecchia, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino. La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, ha approvato il progetto definitivo del predetto asse.

In particolare si fissa il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al Comitato interministeriale per la programmazione economica per:

- adottare le deliberazioni spettanti, ai sensi degli articoli 166 e 167 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture¹⁰, per l'approvazione del progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino del predetto asse;
- approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquini (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquini (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7);
- di assicurare la coerenza del piano economico finanziario con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal medesimo CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

Il decreto-legge 179/2012¹¹ (articolo 33, comma 4) reca disposizioni in merito alla gestione della nuova tratta Cecina-Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, prevedendo che, per i primi dieci anni di gestione della nuova tratta Cecina-Civitavecchia, venga trasferito alla Regione Toscana una quota fino al 75% del canone annuo che viene versato dalla concessionaria. Con tale trasferimento lo Stato concorre al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria per i residenti dei comuni interessati. Tale norma comporta un trasferimento dell'ammontare massimo di 15 milioni di euro all'anno, tenuto conto che il 2,4% dei proventi netti da pedaggio per la tratta Cecina-Civitavecchia è stimato pari a complessivi 20 milioni di

¹⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

¹¹ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

euro l'anno. L'importo di 15 milioni di euro corrisponde infatti al 75% dei predetti 20 milioni corrispondenti al canone fissato.

La relazione tecnica afferma che il comma 5 non comporta oneri per la finanza pubblica perché la realizzazione della bretella è a carico della società concessionaria.

Il comma 6 si ricollega al comma 2 che ha nominato il Presidente della Regione Toscana commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale; è previsto un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino:

- entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 (*rectius di cui al comma 2, del presente articolo*).

Il comma 7, con riferimento ai pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, ne dispone l'esclusione, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Patto di stabilità interno è finalizzato a individuare le modalità attraverso cui gli Enti locali e le Regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la definizione di vincoli specifici che gli enti sono tenuti a rispettare congiuntamente a obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e a un sistema sanzionatorio in caso di inadempienza

La relazione tecnica afferma che non è necessaria compensazione finanziaria in quanto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma in cui effetti in termini di indebitamento netto risultano già scontati a legislazione vigente. Rimangono invece fermi, per le risorse regionali e locali, i vincoli di stabilità interno.

Articolo 2

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: *a)* completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; *b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; *c)* mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in

discarica di soli rifiuti trattati; *d)* migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; *e)* implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

L'articolo reca alcune disposizioni volte ad affrontare la situazione dei rifiuti a Palermo.

Il legislatore italiano intese, nel 2012, contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della protezione civile (ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), recante *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*).

A tal fine rivisitò quella legge, stabilendo (entro il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come convertito dalla legge n. 100 del 2012) che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando [l'articolo 5](#) - suo comma 1-*bis* - della citata legge n. 225 del 1992).

Dispose inoltre (con [l'articolo 3](#), comma 2, ultimo periodo, del citato decreto n. 59 del 2012) che le gestioni commissariali a sensi della disciplina in materia di protezione civile, che fossero già in corso, non potessero essere prorogate o rinnovate, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Quest'ultima previsione verrebbe a travolgere la gestione commissariale dei rifiuti a Palermo.

Lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009.

Tale deliberazione era assunta a causa del mancato completamento del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dal piano regionale, talché si rendeva necessario verificare la tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo (alla quale affluiscono i rifiuti del territorio palermitano), provvedere alla sua messa in sicurezza e bonifica nonché incrementare la sua capacità di abbancamento dei rifiuti (posto che l'unica altra discarica operativa, quella di Castellana Sicula, era satura).

Lo stato di emergenza fu dichiarato sino al 31 dicembre 2009. Commissario era nominato il prefetto di Palermo. Le disposizioni attuative furono poste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2009, n. 3737.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, lo stato di emergenza fu prorogato al 31 dicembre 2010.

Seguiva, attuativa, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2010, n. 3875.

Ancora decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (del 9 luglio 2010) dichiarava lo stato di emergenza, al 31 dicembre 2012, stavolta per il territorio dell'intera Sicilia, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani nella regione.

Seguiva [l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, n. 3887](#) (recante *Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana*).

Essa nominava Commissario il presidente della regione.

Quell'ordinanza era adottata sulla scorta di plurime motivazioni.

Gli interventi realizzati fino ad allora non avevano consentito di adeguare alla domanda del territorio la capacità di smaltimento dei rifiuti urbani, risultando ormai insufficienti le poche discariche attive, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa

in esercizio risultavano non adeguati ai requisiti tecnici ormai richiesti dalla normativa di settore di derivazione comunitaria.

Nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali, occorre intervenire affinché la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani fosse "immediatamente riportata sotto controllo", scongiurando soluzioni di continuità e realizzando interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti.

E si faceva pressante l'esigenza di scongiurare improvvise crisi del sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, dovute anche ad eventuali imprevedibili inagibilità, fin temporanee, delle discariche in esercizio. Così come erano da censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo e da individuare, chiudere e bonificare le discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un'adeguata capacità di discarica distribuita in un numero ridotto di impianti opportunamente attrezzati, gestiti e controllati.

Del pari erano da perseguire azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, in tutti i settori, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Ancora, era da tener conto delle residue capacità di abbancamento della quinta vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio della provincia di Palermo, e del rischio della sua imminente saturazione. Talché appariva necessario realizzare tempestivamente, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, interventi strutturali volti a garantire il soddisfacimento della domanda di abbancamento, mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie.

Inoltre permaneva per la discarica di Bellolampo - nonostante paressero mitigati i fenomeni di stagnazione del percolato (liquido tossico che si origina per lo più dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla loro decomposizione) - la necessità di verificare la corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica.

Come ricordato in avvio, la 'ghigliottina' delle gestioni commissariali, disposta con il decreto-legge n. 59 del 2012, verrebbe a travolgere anche quella siciliana per i rifiuti.

Di contro l'articolo in commento mantiene - sino al 31 dicembre 2013 - la disciplina di quella gestione commissariale (come recata dalla citata ordinanza n. 3887 del 2010), limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo.

Non si legge più provincia di Palermo - com'era invece nei decreti del Presidente del Consiglio citati del 2009 e del 2010 - a seguito della legge regionale siciliana 27 marzo 2013, che ha statuito la soppressione delle province regionali e la loro sostituzione con consorzi di Comuni (da disciplinarsi con successiva legge regionale entro il 31 dicembre 2013).

Più in particolare, l'articolo in commento mantiene in vigore le previsioni dell'ordinanza n. 3887 conferenti attribuzioni e poteri speciali al Commissario, con riferimento ad alcuni interventi:

- a) la realizzazione della sesta vasca della discarica di Bellolampo;
- b) la realizzazione e autorizzazione nel frattempo di "speciali forme di gestione dei rifiuti";

- c) la messa in sicurezza della discarica, con riguardo soprattutto alla gestione del percolato, con inoltre il completamento degli impianti atti al trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, sì che in discarica giungano solo rifiuti trattati;
- d) l'incremento della raccolta differenziata;
- e) il completamento del sistema impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, sì da giungere ad una corretta gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti.

Posta la latitudine degli interventi elencati dalla disposizione, la limitazione pare esser dunque riferita soprattutto all'ambito territoriale: la gestione commissariale, disciplinata dall'ordinanza n. 3887 del 2010 per l'intera Sicilia, 'vive' per il territorio di Palermo.

Al contempo, l'articolo in commento prevede (ultimo periodo del comma 1) che gli interventi commissariali relativi alla discarica di Bellolampo (lettere a), b) e c)) siano realizzati "in raccordo" con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente (*secondo dicitura di cui non pare agevole, invero, determinare l'esatto contenuto giuridico*).

Implicito riferimento è qui alla misure dell'autorità giudiziaria che hanno avuto ad oggetto quella discarica. Con provvedimento d'urgenza del 26 febbraio 2013, la Procura di Palermo ne ha infatti disposto il sequestro, per una contaminazione di percolato nelle falde acquifere. Non ha disposto peraltro l'interruzione, affidando la gestione alla regione.

Sino ad allora la discarica di Bellolampo era stata gestita dall'Amia (Azienda municipale igiene ambientale), l'azienda dedita alla raccolta dei rifiuti a Palermo e dal 2010 commissariata. Il 22 aprile 2013, la sezione fallimentare del Tribunale di Palermo ne ha dichiarato il fallimento (Procedura n. 58/2013). Il tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio per due mesi, fino al 15 giugno 2013.

L'articolo impone (comma 2) al presidente della regione - il quale era nominato dall'ordinanza n. 3887 del 2010 Commissario delegato per l'emergenza rifiuti siciliana - di attribuire ad altro soggetto, di sua scelta e nomina, le funzioni commissariali.

Tale soggetto (*sul cui compenso la disposizione nulla pare prevedere*) diviene intestatario di apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, ove affluiscono le risorse occorrenti, nonché subentra nella titolarità della contabilità speciale già attiva (n. 5446/Palermo) (*non sono poste specifiche previsioni circa la rendicontazione*).

Secondo la relazione tecnica, sulla contabilità speciale già attiva sono disponibili e utilizzabili immediatamente 20 milioni di euro, già versati, cui si devono aggiungersi 10 milioni, già impegnati ed in corso di versamento da parte del Ministero per lo sviluppo economico.

Invece ancora da impegnare sono "almeno" altri 30 milioni (a valere sulla delibera CIPE n. 69 del 2009, come rimodulata dalla delibera CIPE n. 6 del 2012:

si tratta di risorse per complessivi 115 milioni) nonché ulteriori 9 milioni (a valere sulla delibera CIPE n. 87 del 2012).

La copertura finanziaria è prevista permanere quella già valevole ai sensi della citata ordinanza n. 3887 del 2010.

Quest'ultima prevedeva uno stanziamento fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse FAS 2007/2013, assegnate alla regione Siciliana con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 (l'acronimo sta per Fondo aree sotto-utilizzate, in seguito rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione: è fondo a titolarità nazionale).

A tali risorse, il Commissario avrebbe potuto aggiungere le risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali assegnate per la realizzazione di opere in materia di gestione di rifiuti, anche in cofinanziamento.

Per la parte nazionale di tali risorse aggiuntive, sono intervenute - sopra ricordate - le delibere CIPE n. 69 del 2009 (modificata dalla n. 6 del 2012) e n. 87 del 2012, entro i cui finanziamenti attingere.

La relazione tecnica indica una serie di interventi già finanziati e con risorse disponibili, in corso di aggiudicazione o realizzazione e tuttavia non ancora portati a definizione, per il passaggio dalla gestione in emergenza a quella ordinaria:

INTERVENTO	COSTO <i>(in milioni di euro)</i>	COPERTURA FINANZIARIA
Caratterizzazione discarica	1	Fondi bilancio regionale
Vasche I, II, III e III-bis	6,337	Fondi bilancio regionale
V vasca	1,8	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal Ministero per lo sviluppo economico
Realizzazione VI vasca	24	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal Ministero per lo sviluppo economico
Secondo <i>step</i> : raccolta differenziata Palermo (ulteriori 130 mila abitanti)	11	Fondi regionali P.O. FESR 2007 – 2013

Articolo 3

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei";

L'**articolo 3** ai **commi 1 e 2** dispone che - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania - fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012; ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza.

Il **comma 3** differisce di dodici mesi il termine (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010) di durata della nomina, disposta da parte del Presidente della regione Campania, dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che, stante la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti campani di:

- collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma,
 - grigliatura e derivazione di Succivo,
- fino al 31 marzo 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui [all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012](#)¹².

Anche i provvedimenti, rispettivamente, presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza continuano a produrre effetti sino al medesimo termine.

Si ricorda che l'Ordinanza n. 4022 del 2012 ha previsto, in estrema sintesi, il subentro alla regione Campania dell'ing. Luigi Bosso (poi sostituito dal dott. Nicola Dell'Acqua¹³) in qualità di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, stabilendo altresì che il Commissario delegato provveda, in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti predetti.

A tal fine la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile. Il Commissario può avvalersi delle unità di personale in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013; al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo di euro 4.694,04.

Il Commissario delegato può avvalersi di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania), degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali; può altresì avvalersi, in posizione di comando, del personale delle predette amministrazioni ed enti nel limite complessivo di otto unità.

La disposizione in esame opera:

- stante il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale nelle aree citate;
- in deroga al divieto di proroga o rinnovo previsto dall'articolo 3, comma 2, del [decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#)¹⁴.

¹² *Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.* (Ordinanza n. 4022). Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 1 giugno 2012, n. 127.

¹³ Con l'Ordinanza del 10 agosto 2012, n. 16 (*Sostituzione del Commissario delegato in relazione alla situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*).

¹⁴ *Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.*

Si ricorda al riguardo che il comma 2 dell'articolo 3 citato ha previsto che le gestioni commissariali che operano - ai sensi della legge n. 225 del 1992 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*) - alla data di entrata in vigore del decreto non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 (*cf.* anche scheda sull'art. 2).

Il nuovo termine del 31 marzo 2014 (sino a cui continuano a produrre effetti le disposizioni recate dall'ordinanza n. 4022 del 2012) è (teoricamente) anticipabile qualora la Regione Campania concluda anticipatamente le procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti.

Il **comma 2** individua le risorse per fronteggiare gli oneri recati dal comma precedente nella copertura finanziaria a suo tempo prevista per la richiamata ordinanza n. 4022 del 2012.

Si ricorda al riguardo che il comma 8 dell'articolo 1 della citata ordinanza - dopo aver stimato in 65 milioni di euro gli oneri complessivi per la sua attuazione - ha previsto che per la copertura si provveda, prioritariamente, con il versamento dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. È previsto altresì che la regione Campania provveda a trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione dell'ordinanza, con le risorse stanziare nel bilancio regionale.

Il **comma 3** novella l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196](#)¹⁵, prolungando - da 24 mesi a 36 mesi - il mandato dei commissari straordinari incaricati, ai sensi della predetta norma, delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Si ricorda che ai sensi della norma citata tali commissari - nominati dal Presidente della Regione Campania, sentiti le Province e gli enti locali interessati - devono essere individuati fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, con adeguate competenze tecnico-giuridiche.

I commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice:

- individuano il soggetto aggiudicatario;
- provvedono ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti.

¹⁵ *Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

Secondo quanto evidenziato dal Governo nella Relazione la modifica in esame si sarebbe resa necessaria a causa delle "oggettive difficoltà" incontrate dai commissari nell'espletamento delle loro attività legate anche alla complessità delle singole opere; le condizioni tecnico-amministrative avrebbero reso necessaria la predisposizione di cronoprogrammi i cui tempi di realizzazione non risulterebbero in molti casi coerenti con la durata dei mandati dei commissari. Quanto alla copertura, la disposizione non comporterebbe nuovi oneri stante la clausola di invarianza contenuta nello stesso comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010.

Articolo 4

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la

scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall’ordinanza di cui al comma 1.

L’articolo 4 proroga lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la quale convoglia le risorse idriche dell’Acquedotto pugliese e demanda ad un Accordo di programma tra le Regioni interessate, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., l’individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

Più in dettaglio il **comma 1** proroga *ex-lege* la vigenza [dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010 che ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la quale convoglia le risorse idriche dell’Acquedotto pugliese.

L’ordinanza ha nominato un Commissario straordinario per provvedere:

- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli-*bis*, costituente *by pass* alla citata Galleria Pavoncelli;
- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2009¹⁶ ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, fino al 30 novembre 2010 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010¹⁷ ha prorogato il termine fino al 30 novembre 2011.

Si segnala che le vigenti Regole sulla redazione di testi normativi espressamente escludono che si ricorra all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.

La proroga è disposta, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

Il comma 2 demanda ad un Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1: ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, che all'articolo 6 elenca gli atti ove sono individuate le risorse.

¹⁶ D.P.C.M. 6-11-2009 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli", pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 270, del 19 novembre 2009.

¹⁷ D.P.C.M.17-12-2010 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli", pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 3, del 5 gennaio 2011.

Articolo 5, comma 1, lettere a) e b)
(Expo Milano 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

”2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni,

già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2-*bis*. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-*ter*. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.”;

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “nella realizzazione delle stesse opere”, sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere”;

L'articolo reca un novero di disposizioni, volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano.

Milano è stata scelta come sede dell'edizione 2015 dal *Bureau International des Expositions* (BIE), convenuto a Parigi il 31 marzo 2008. Tema dell'Esposizione: "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Suo previsto avvio, il 1° maggio 2015.

Già prima della deliberazione resa da quel consesso internazionale, Expo 2015 era stata dichiarata 'grande evento' da parte italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007.

La dichiarazione di 'grande evento' apriva la via all'equiparazione con le calamità naturali, ai fini dell'applicazione di procedure emergenziali e poteri d'ordinanza (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401: comma con il quale si estendeva ai 'grandi eventi' di competenza del Dipartimento della protezione civile l'applicabilità dell'articolo 5 della legge sulla protezione civile n. 225 del 24 febbraio 1992, relativo appunto allo stato di emergenza ed al connesso potere di ordinanza).

Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento, intervenne indi l'[articolo 14](#) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, autorizzando la spesa di: 30 milioni per il 2009; 45 milioni per il 2010; 59 milioni per il 2011; 223 milioni per il 2012; 564 milioni per il 2013; 445 milioni per il 2014; 120 milioni per il 2015, per un totale di 1.486 milioni.

Faceva seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 (recante *Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015*), poi integrato da analogo decreto 1° marzo 2010.

In tal modo si determinavano le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere erano indicate analiticamente nell'allegato 1 al citato D.P.C.M. del 2008) così come le opere connesse (relative alla rete metropolitana, viaria, ferroviaria, descritte nell'allegato 2 di quel decreto), con i relativi costi e stanziamenti.

Inoltre si istituivano gli organismi (tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A.) preposti agli interventi per la realizzazione dell'Expo.

L'articolo in commento dispone (senza nuovi e maggiori oneri finanziari, specifica) un insieme di strumenti volti ad imprimere speditezza all'avanzamento dei lavori.

Il **comma 1, lettera a)** in particolare, reca *un quadruplica ordine di previsioni*.

Esso prevede la nomina (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario unico delegato dal Governo.

E' così disposto il superamento della condizione attuale, per così dire 'bicipite'.

Infatti l'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 nominava l'allora sindaco di Milano, Letizia Moratti, Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Ma dopo l'avvicendamento alla guida del Comune avutosi con le elezioni comunali del maggio 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2011 nominava - fino al 31 dicembre 2016 - il nuovo sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, Commissario straordinario del Governo e l'allora Presidente della regione, Roberto Formigoni, Commissario generale per la realizzazione dell'Expo 2015.

La disposizione ora introdotta prevede la riconduzione di competenze e attribuzioni ad un unico soggetto (permanendo in capo al Commissario generale attribuzioni residuali - da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - di rappresentanza internazionale circa l'Esposizione).

Si prevede al contempo che tale unico Commissario delegato del Governo possa essere scelto all'interno della "*governance* della Società".

Si intende qui (*con dicitura suscettibile di perfezionamento in sede di drafting*) la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A (che fu prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008).

Essa è un'azienda di prevalente proprietà pubblica (con capitale sociale fissato in 10,12 milioni di euro), partecipata per il 40 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; per il 20 per cento dal Comune di Milano; per il 20

per cento dalla regione Lombardia; per il 10 per cento dalla Provincia di Milano; per il 10 per cento dalla Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato di Milano (possono aderire all'azionariato altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze).

La sua *corporate governance* si articola nel consiglio di amministrazione (entro cui siede l'amministratore delegato), nell'assemblea e nel collegio sindacale (oltre al controllo contabile esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia).

Il secondo ordine di disposizioni concerne *i poteri* del Commissario unico delegato dal Governo.

Sono poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento.

E' altresì un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza.

Se configurino deroghe ulteriori rispetto a quelle già vigenti, i provvedimenti derogatori richiedono la previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, che fissi i limiti (temporali e di ambito normativo, è da intendersi) entro cui il provvedimento agisca.

Sul punto, vale rammentare come già la prima ordinanza di protezione civile avente ad oggetto l'Expo 2015, la n. 3623 emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2007, autorizzava il Commissario delegato, ove necessario, a derogare a più disposizioni vigenti, contenute in quindici leggi statali, in sette leggi regionali, nello Statuto comunale.

Tale ordinanza è stata poi integrata con altre, la n. 3840 del 19 gennaio 2010, la n. 3900 del 5 ottobre 2010 e la n. 3901 dell'11 ottobre 2010, con l'indicazione di numerose altre disposizioni vigenti, delle quali era autorizzata la deroga.

Il legislatore successivamente intese spezzare la connessione tra poteri provvedimentali in deroga, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e 'grandi eventi', quale consentita dall'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001. A tal fine, abrogò quel comma (mediante l'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge n. 27 del 2012).

E tuttavia intese far salva quella connessione per quanto concerne l'Expo 2015, mantenendo fermi gli effetti della dichiarazione di 'grande evento' (resa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007) e delle conseguenti ordinanze, sopra richiamate, che autorizzavano la deroga di disposizioni vigenti. Così dispone [l'articolo 3](#), comma 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, di riordino della protezione civile, come convertito dalla legge n. 100 del 2012.

Pertanto, poteri derogatori già sono operanti, e la disposizione in commento sol li delega al nuovo Commissario unico. Ma l'ambito di tali poteri viene ad essere esteso, potendo investire anche altre disposizioni vigenti - purché, in tal

caso, vi sia previa loro determinazione con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione Lombardia.

La legge sulla protezione civile n. 225 del 1992 riconduce, infatti, alla deliberazione (dello stato di emergenza) ad opera del Consiglio dei Ministri il conferimento di poteri *extra ordinem*. Il Consiglio dei Ministri deve circoscrivere in un ambito temporale definito la potenziale deroga (nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento) alle disposizioni ordinarie vigenti (deroga che costituisce uno dei principali strumenti degli interventi di emergenza). L'esercizio di poteri *extra ordinem* può essere oggetto di delega da parte del Presidente del Consiglio a suoi commissari, con l'indicazione di tempi e modalità di esercizio.

In conclusione, si è qui nella materia, invero complessa e delicata, del potere di emanare ordinanze extra ordinem e di derogare all'ordinaria disciplina vigente. La complessità risiede, tra l'altro, oltre che nella determinazione della ampiezza derogatoria, nell'accertamento della sussistenza dei presupposti atti a fondare il ricorso a tale strumentazione, ove l'eccezionalità ed emergenza siano legate non a repentini accadimenti ma alla realizzazione di opere pubbliche da tempo programmate o programmabili.

Un terzo ordine di disposizioni concerne la nomina, da parte del Commissario unico entro il 31 maggio 2013, di alcuni tecnici - sino a tre, uno dei quali un prefetto - di comprovata professionalità (economico-giuridica o ingegneristica) ed esperienza professionale.

Delegato loro è il controllo sull'andamento dei lavori delle opere, sull'esercizio dei poteri sostitutivo e di ordinanza e derogatorio, sulle opere di cui la Società Expo 2015 non sia stazione appaltante (rientranti nel 'Tavolo Lombardia': sono alcune opere infrastrutturali, tra cui la Pedemontana).

La disposizione pone il divieto che dalla nomina dei tre soggetti delegati dal Commissario unico discendano maggiori oneri. Personale e compensi sono da attingersi dalle disponibilità già presenti.

La disposizione disciplina dunque in modo maggiormente puntuale la facoltà di nomina, da parte del Commissario, di delegati per specifiche funzioni, che fu prevista dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n 83 (recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*), così come convertito dalla legge n. 134 del 2012.

Ultima nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in commento, giunge la previsione che il Commissario unico si impegni perché i costi delle opere si mantengano entro le determinazioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 - e siano realizzate tempestivamente rispetto dello svolgimento dell'Esposizione.

La previsione, richiamando solo l'allegato 1 del citato D.P.C.M., fa riferimento alle opere essenziali ed alle attività di organizzazione e di gestione dell'evento (non anche alle opere connesse).

La lettera b) novella disposizione della legge di stabilità 2013, si da estendere l'ambito di applicabilità, da parte della Società Expo 2015, delle economie di gara.

Secondo l'originaria previsione (recata dall'articolo 1, comma 216, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la Società era autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società fosse soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi "nella realizzazione delle stesse opere", al fine di accelerare i tempi di esecuzione - fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

Con la nuova disposizione, la medesima previsione (circa la possibilità per la Società di far ricorso ad economie di gara) si estende a quanto "strettamente" necessario per la gestione dell'evento.

Questo, purché la Società previamente attesti la conclusione del piano delle opere.

Poiché si è menzionata la legge di stabilità 2013, può valere ripercorrere, in estrema sintesi, una cronistoria normativa circa gli stanziamenti destinati ad Expo 2015. Nell'arco della scorsa XVI legislatura si sono susseguite infatti varie disposizioni, relative alle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, si è ricordato, autorizzò un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro (30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015).

A valere sulle risorse così stanziata per il 2009, l'articolo 41, comma 16-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di Expo 2015 S.p.A., fino a un massimo di 4 milioni di euro.

Indi l'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2012 (e come novellato dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012) prevede che per la prosecuzione delle attività della Società per gli anni 2010 e successivi, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, potesse essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 112 del 2008, per il finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.a. fosse soggetto attuatore, ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2008.

Ancora il decreto-legge n. 78 del 2010 veniva a prevedere (all'articolo 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità n. 196 del 2009) che limitatamente al triennio 2011-2013, con il

disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, potessero essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione della spesa (e che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico risultassero conseguiti in misura inferiore a quella prevista, un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, disponesse, con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario).

Intervenne in seguito il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge n. 134 del 2012), onde reintegrare l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 112 del 2008. A tal fine autorizzava (all'articolo 8), per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di circa 9 milioni euro per il 2012; 9,6 milioni per il 2013; 8,6 milioni per il 2014; 0,9 milioni per il 2015.

Poi la legge di stabilità 2013 citata (legge 24 dicembre 2012, n. 228) venne a disporre (articolo 1, comma 214): "In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, disposta ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Si ricorda che disposizioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno sono state introdotte in favore del Comune di Milano (articolo 1, comma 103 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ossia la legge di stabilità 2011) ed estese alla Provincia (articolo 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito dalla legge n. 10 del 2011). Tali previsioni erano valedoli per il 2011. Per il 2012, la legge di stabilità ha previsto, in via straordinaria, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità (articolo 33, comma 37 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Può valere conclusivamente rammentare che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012, reca un onere economico totale pari a 2.129,1 milioni di euro, suddivisi in: 1.482 milioni quale finanziamento dello Stato; 159 milioni della regione Lombardia; 159 milioni del Comune; 79,5 della Provincia; 79,5 milioni della Camera di Commercio e 647,1 milioni del Comune, Provincia e Regione.

Articolo 5, comma 1, lettera c)
(Expo 2015 - Procedure contrattuali)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

omissis

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara -- Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi -- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

L'articolo 5, comma 1, lettera c) reca disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica dei contratti stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.A., nonché dai soggetti concessionari di specifiche infrastrutture stradali, prevedendo deroghe alle disposizioni in materia di progettazione, affidamento in caso di

fallimento dell'aggiudicatario, accordi quadro ed esclusione automatica delle offerte anomale.

In dettaglio, l'articolo 5, comma 1, lettera c) primo periodo estende ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A., le previsioni di deroga alla normativa in materia di contratti pubblici che [l'articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 59/2012](#)¹⁸ pone in capo al Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015.

L'estensione è disposta nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 59/2012 ha disposto la salvaguardia degli effetti:

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» dell'Expo 2015;
- del DPCM 30 agosto 2007 (G.U. dell'11 settembre 2007, n. 211) relativo al «grande evento» Expo 2015 di Milano e le conseguenti:
 - O.P.C.M. 18 ottobre 2007, n. 3623 (G. U. 22 ottobre 2007, n. 246);
 - O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3840 (G. U. 27 gennaio 2010, n. 21);
 - O.P.C.M. n. 3900 e n. 3901 del 5 ottobre 2010 entrambe pubblicate sulla G.U. del 16 ottobre 2010, n. 243.

La salvaguardia citata è stata dichiarata per superare l'abrogazione della norma che consentiva al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'art. 5 della legge 225/1992¹⁹ (vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati) anche con riferimento ai «grandi eventi» (quale è l'Expo 2015) rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. La citata abrogazione è stata dovuta alla necessità di adeguarsi alla normativa comunitaria che non consente l'utilizzo di poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti se non per eventi che richiedono la delibera dello stato di emergenza.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) secondo periodo consente alla società Expo 2015 S.p.A di derogare:

- ai seguenti articoli del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture²⁰, di seguito «codice»:
 - 93, il quale prevede che la progettazione negli appalti e nelle concessioni di lavori si articoli, nel rispetto dei vincoli esistenti,

¹⁸ Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile».

¹⁹ Legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

²⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

- 140, il quale disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, prevedendo che le stazioni appaltanti possano interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) terzo periodo consente alla società Expo 2015 S.p.A di derogare, per le opere temporanee, all'applicazione dell'art. 127 del codice che disciplina le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) quarto periodo consente alla società Expo di applicare le procedure del codice di cui agli articoli:

- 59 (accordo quadro) anche per i lavori diversi dalla manutenzione; l'accordo quadro è concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- 253, comma 20-*bis*, del codice, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013; il comma citato, introdotto dal decreto-legge 70/2011²¹, contiene una disposizione di carattere transitorio relativamente ai contratti di lavori pubblici e di forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria, consentendo l'applicazione dei meccanismi di esclusione automatica delle offerte.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) quinto periodo estende le deroghe di cui ai periodi precedenti, alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

²¹ Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.

2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara – Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi:
 - a. lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
 - b. lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8;
 - c. Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera.

Expo 2015

La legge 3/2013²² autorizza la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (sui finanziamenti all'Expo, cfr. anche la scheda relativa all'art. 5, comma 1, lett. a) e b).

La legge di stabilità 2013 (228/2012, articolo 1, commi 214-216) dispone che, in considerazione dell'eccezionale rilevanza dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili del proprio stato di previsione. L'articolo 14 del decreto-legge 112/2008 prevedeva stanziamenti pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. La riduzione del 10% delle spese rimodulabili è disposta dal decreto-legge 78/2010 (articolo 2, comma 1, ultimo periodo). Al fine della realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, la Società Expo si avvale del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si autorizza la Società Expo 2015 ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008.

Il decreto-legge 83/2012 ha novellato ed integrato le disposizioni dell'articolo 14, del decreto-legge 112/2008 reintegrando gli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse e prevedendo la possibilità di nomina, da parte del sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati

²² Legge 14 gennaio 2013, n. 3 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012”.

per lo svolgimento di specifiche funzioni. Si riduce il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi a opere necessarie per l'EXPO 2015 da 45 giorni a 30 giorni non prorogabili. Si consente la riduzione delle distanze delle costruzioni dal nastro stradale per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita l'ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, si individuano specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.

Il decreto-legge 98/2011 (articolo 32, comma 18) al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del *Bureau international des expositions*, dispone l'applicazione alle opere definite essenziali nel D.P.C.M. 22 ottobre 2008, da ultimo modificato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, delle disposizioni processuali previste per le controversie per le infrastrutture strategiche dall'art. 125 del decreto legislativo 104/2010 (cd. Codice del processo amministrativo) il quale prevede che:

- in sede di pronuncia sulla tutela cautelare *ante causam*, il giudice amministrativo tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento sugli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; ai fini dell'accoglimento della domanda, va anche valutata l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse alla celere prosecuzione delle procedure va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore del contratto;
- fatte salve le ipotesi di inefficacia del contratto per gravi violazioni e la conseguente, possibile applicazione di sanzioni alternative, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Il decreto-legge 135/2009 (articolo 3-*quinquies*) assegna al prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, il compito di assicurare il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

Il decreto-legge 194/2009 (articolo 9, comma 4-ter) consente alla Società di gestione "EXPO 2015 S.p.A." di avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

L'articolo 14 del decreto-legge 112/2008 ha nominato il Sindaco di Milano *pro tempore* Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. A seguito delle dimissioni di quel sindaco (Letizia Moratti) con D.P.C.M. 5 agosto 2011 sono stati nominati, fino al 31 dicembre 2016, Giuliano Pisapia Commissario straordinario del Governo e Roberto Formigoni Commissario generale per la realizzazione dell'Expo 2015.

Articolo 5, comma 1, lettere d) ed e)
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

omissis

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

La disposizione della **lettera d)** del comma 1 fa rientrare una serie di opere dell'Expo sotto la disciplina dell'art. 6, comma 2, lett. b), del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#)²³: perciò esse - previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale - possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Si tratta quindi di "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni": in effetti, "i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015", oggetto della norma, sono quelli per i quali sussista "l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento"; semmai, il rinvio alla disciplina del decreto n. 380 non si coordina con la durata dell'evento, che è di sei mesi (e non novanta giorni) a partire dal 1° maggio 2015; peraltro molte di tali opere al 1° maggio saranno già *in situ* da diversi mesi, visto che il cronoprogramma prevede che già entro dicembre 2014 siano pronti i manufatti e che a decorrere dal gennaio 2015 sorgano i padiglioni dei Paesi partecipanti (sono 113 quelli che hanno già aderito), mentre gli allestimenti verranno terminati a marzo, due mesi prima del via ufficiale all'evento.

La norma prevede che ai medesimi edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applichino le norme relative al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La disposizione afferma, più in generale, che la sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento; tale enunciazione si estende anche agli edifici non temporanei, che soddisferebbero il requisito di sostenibilità ambientale mediante prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge.

La disposizione della **lettera e)** del comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri²⁴ siano individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi relativi all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. La proposta risponde all'esigenza di attribuirne *ex lege* la titolarità esclusiva alla Expo 2015 S.p.a., attribuendo al Governo la possibilità di adottare specifici interventi volti a

²³ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

²⁴ Su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013.

reprimere attività di commercializzazione parassitaria, anche prevedendo le relative sanzioni amministrative (da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente²⁵). Pur ripercorrendo la previsione già introdotta per le Olimpiadi invernali di Torino - quando la [legge 17 agosto 2005, n. 167](#) introdusse divieti e sanzioni per le “attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell’evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico” - stavolta si aggiunge un ulteriore elemento teleologico, quello del "fine di ricavarne visibilità". Si coglie così il fenomeno del c.d. “*ambush marketing*”²⁶ nel suo più recente atteggiarsi: la proliferazione degli strumenti di fruizione via Internet consente oggi una varietà pressoché incontrollabile di associazioni delle immagini in diretta *streaming* con i più vari contenuti del sito-ospite; ciò mina alle basi il concetto stesso di sponsor ufficiale e di esclusività dell’associazione tra uno spettacolo e un determinato *brand*²⁷. Expo 2015 S.p.A. sta comunque già predisponendo un piano di misure di prevenzione e protezione, in linea con gli indirizzi della Guardia di Finanza: c’è in programma la registrazione del marchio, delle diciture e degli slogan riferiti all’Expo Milano 2015 in tutte le categorie di beni e di servizi nonché un’attività di monitoraggio delle azioni dei *competitor*.²⁸

²⁵ In particolare l’art. 2598 del codice civile (“Atti di concorrenza sleale”, tra i quali rientra “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”) può configurarsi come una di tali fonti legislative.

²⁶ L’espressione «*ambush marketing*», letteralmente “*marketing* parassita” viene usata per indicare un fenomeno consistente nella connessione gratuita di una campagna promozionale a un grande evento. Si tratta in sostanza dello sfruttamento di un evento altrui da parte di qualcuno che intende promuoversi sia all’interno della *location* ufficiale che all’esterno, durante le trasmissioni televisive; l’effetto sugli spettatori sarà quello di identificare il marchio pubblicizzato con l’evento, senza che esista un contratto formale di sponsorizzazione.

²⁷ Dal momento che le pratiche che rientrano in questa categoria non si concretizzano solitamente in una vera e propria contraffazione dei marchi altrui quanto, al contrario, nell’associazione di altri marchi a un evento, si è lamentata in passato l’inefficacia dell’avvenuta registrazione del marchio europeo *London 2012*, come pure dei rigidi meccanismi presuntivi a favore dei *brand* degli organizzatori di Londra 2012 (di cui al *London Olympic Bill* del 2005).

²⁸ L’interesse è rivolto, in particolare, ad attività di marketing/eventi *in field*/comunicazione/guerriglia/*viral* nella città di Milano sia all’interno del sito espositivo, sia nei principali canali di accesso/transito al sito espositivo: cfr. il n. 13 del [Programma partner service](#) di Expo 2015.

Articolo 5, comma 1, lettera f)
(Expo 2015 - contenzioso)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo

italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

omissis

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010;

L'articolo 5, comma 1, lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo ([decreto legislativo 104/2010](#)²⁹) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

Al riguardo, va ricordato che già il decreto-legge 98/2011³⁰ (articolo 32, comma 18) al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del *Bureau international des expositions* (BIE), dispone l'applicazione, alle opere definite essenziali nel D.P.C.M. 22 ottobre 2008, da ultimo modificato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, delle disposizioni processuali previste per le controversie per le infrastrutture strategiche dall'art. 125 del decreto legislativo 104/2010 (cd. Codice del processo amministrativo) il quale prevede che:

- in sede di pronuncia sulla tutela cautelare *ante causam*, il giudice amministrativo tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento sugli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; ai fini dell'accoglimento

²⁹ Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

³⁰ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

della domanda, va anche valutata l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse alla celere prosecuzione delle procedure va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore del contratto;

fatte salve le ipotesi di inefficacia del contratto per gravi violazioni e la conseguente, possibile applicazione di sanzioni alternative, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Articolo 5, comma 1, lettera g)

(Assunzione di decisioni strategiche da parte del CIPE per la realizzazione dell'Expo 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

omissis

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale

Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

La **lettera g)** del **comma 1** dell'**articolo 5** attribuisce al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti.

Più in dettaglio, la norma in esame prevede che il CIPE assuma le decisioni strategiche connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015 per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, anche finalizzate all'ottenimento di eventuali finanziamenti comunitari.

Spetta altresì al CIPE garantire il coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, assicurando il concerto con:

- il Commissario Unico delegato per il Governo;

- il Commissario di sezione per il Padiglione Italia³¹;
- la regione Lombardia;
- la provincia di Milano;
- il comune di Milano;
- le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015.

Si prevede, inoltre, che il Commissario (*Unico, come parrebbe preferibile specificare*) riferisca trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e sulle azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

³¹ Si ricorda che con D.P.C.M. 3 agosto 2012 (*Nomina del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulle esposizioni universali*) la dott.ssa Diana Bracco è stata nominata Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia. Per quanto concerne il Commissario Unico delegato per il Governo si rinvia alla scheda *supra* relativa all'articolo 5, comma 1, lett. a).

Articolo 6

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

L'**articolo 6** reca alcuni differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo.

Il **comma 1** proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza.

Si ricorda che, secondo la disciplina generale³², alla deliberazione dello stato di emergenza consegue la possibilità di adozione di atti amministrativi, adottati anche a mezzo di ordinanze, in deroga alle ordinarie competenze, "nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Nel caso in oggetto, lo stato di emergenza è stato dichiarato con le [delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012](#); esso è stato poi già prorogato fino al 31 maggio 2013, ai sensi dell'art. 1 del [D.L. 6 giugno 2012, n. 74](#)³³, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, articolo che ha altresì attribuito - nell'ambito dello stato di emergenza suddetto - ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la funzione di Commissari delegati, con il compito di coordinare le attività (nelle regioni di rispettiva competenza) per la ricostruzione dei territori colpiti.

La norma di ulteriore proroga di cui al presente **comma 1** fa esplicitamente salvi i limiti annui complessivi di spesa già stabiliti per gli interessi e le spese di gestione dei finanziamenti erogabili - da parte dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito - ai sensi dell'art. 11, commi da 7 a 13, del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#)³⁴, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. Tali risorse sono pari a 145 milioni di euro per l'anno 2013 e a 70 milioni di euro per il 2014.

Si ricorda che i finanziamenti summenzionati - oggetto dei successivi **commi da 2 a 5** del presente **articolo 6** - hanno la durata massima di due anni e sono assistiti (per la quota capitale) dalla garanzia dello Stato; gli interessi e le spese "strettamente necessarie" alla gestione del finanziamento sono a carico dello Stato e sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante crediti di imposta³⁵. I finanziamenti possono essere richiesti - ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici summenzionati - da parte dei:

1) titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo - ivi compresi gli esercenti attività agricole -³⁶, ai fini del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro

³² Cfr. l'art. 5 della [L. 24 febbraio 1992, n. 225](#), e successive modificazioni.

³³ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

³⁴ *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*

³⁵ Secondo i termini e le modalità di cui al comma 10 del citato art. 11 del D.L. n. 174 del 2012.

³⁶ Sono legittimati alla richiesta i titolari ed esercenti che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa o di lavoro autonomo, abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 74 del 2012, e successive modificazioni, ovvero all'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti nel periodo dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013 - nonché, in base all'estensione temporale di cui al **comma 3** del presente **articolo 6**, di quelli dovuti nel periodo tra il 1° luglio 2013 ed il 30 settembre 2013;

2) titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 - nonché, in base alla suddetta estensione temporale di cui al **comma 3**, per il pagamento di quelli dovuti nel periodo tra il 1° luglio 2013 ed il 30 settembre 2013.

Il **comma 2** del presente **articolo 6** riapre i termini temporali per la presentazione (ai soggetti finanziatori) della documentazione richiesta per l'accesso al finanziamento³⁷, ponendo la data ultima del 15 giugno 2013. Nella regolamentazione fino ad ora vigente, il termine³⁸ era scaduto il 30 novembre 2012.

Il successivo **comma 4** dispone che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente **articolo 6**, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano modificati i precedenti provvedimenti attuativi, quantomeno con riferimento ai termini ed alle modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli interessati, degli importi da versare - oggetto della richiesta di finanziamento - (nella regolamentazione fino ad ora vigente, anche tale termine era scaduto il 30 novembre 2012³⁹).

Il **comma 5** prevede che, in relazione alla riapertura dei termini in esame, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguino la convenzione che definisce⁴⁰ i contratti tipo di finanziamento in oggetto, stabilendo, in ogni caso, modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa summenzionati, relativi agli interessi e alle spese di gestione dei finanziamenti. *Occorre forse valutare se sia opportuno un richiamo anche al limite massimo di 6.000 milioni di euro, già posto dalla disciplina vigente per l'importo complessivo della garanzia (relativa, come detto, alla quota capitale) da parte dello Stato*⁴¹.

Si ricorda che l'art. 1, commi da 365 a 373, della L. 24 dicembre 2012, n. 228⁴², ha previsto una nuova disciplina di finanziamento, analoga a quella in oggetto e destinata ad altri soggetti, danneggiati dai summenzionati eventi

³⁷ Documentazione di cui al comma 9 del citato art. 11 del D.L. n. 174 del 2012.

³⁸ Posto dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012.

³⁹ In base ai citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012.

⁴⁰ Ai sensi dei commi 7 e 7-bis del citato art. 11 del D.L. n. 174 del 2012.

⁴¹ Limite di cui al citato comma 7 dell'art. 11 del D.L. n. 174 del 2012.

⁴² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).*

sismici. L'efficacia di tale disciplina è subordinata alla previa verifica della sua "compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari" (comma 373 citato).

Articolo 7

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri

requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera

CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un’assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l’anno 2013 al fine di accelerare, l’effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo della provincia dell’Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite

agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l’Ufficio Speciale della città di L’Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell’Aquila, mentre l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

L'**articolo 7** prevede una serie di interventi in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 135 del 21 dicembre 2012: specificamente, i **commi 1 e 2** sono diretti ad assicurare assistenza alla popolazione colpita dal sisma, il **comma 3** riconosce un contributo al comune dell’Aquila per gli affitti comunali, il **comma 4** destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell’Aquila, infine i **commi 5 e 6** individuano alcune competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede interventi per la prosecuzione dell’assistenza alla popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009.

La **lettera a)** del comma 1 stabilisce che il contributo per l’autonoma sistemazione ovvero l’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche è riconosciuto nel limite massimo di 53 milioni di euro.

Si tratta del contributo individuato dall’articolo 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012⁴³, previsto se l’unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito “E” (ipotesi di edificio inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico), ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre

⁴³ *Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009.* Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81.

2009⁴⁴, o in area perimetrata dei centri storici ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" (edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento) o "C" (edificio parzialmente inagibile) appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica.

Si ricorda che il citato articolo 13 dell'OPCM n. 4013 del 2012 ha previsto che il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, sia prorogato al 30 giugno 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'OPCM n. 3820 del 2009 o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni.

Resta comunque ferma la permanenza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

La **lettera b)** consente la proroga dei contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009⁴⁵, nel limite massimo di 8.700.000 euro, in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare, abitata al 6 aprile 2009, sia stata classificata con esito E (edificio inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico), ovvero sia ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a).

La proroga di tali contratti è consentita:

- previo assenso espresso del proprietario;
- nel limite di due annualità.

Anche in tale ipotesi resta comunque ferma la permanenza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

La **lettera c)** consente infine la prosecuzione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009⁴⁶, nel limite massimo di 300.000 euro.

⁴⁴ *Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.* Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 2009, n. 269.

⁴⁵ *Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.* Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2009, n. 117.

⁴⁶ *Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.* Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2009, n. 284.

Si tratta in particolare dei benefici concessi a coloro che hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B (edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento) o C (edificio parzialmente inagibile) essendo venuto meno il rapporto di locazione a seguito del sisma.

Si ricorda che l'articolo 13, comma 2, dell'OPCM n. 3827 del 2009 citata ha autorizzato i sindaci dei comuni interessati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa del sisma, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 - quantificati in 62 milioni di euro complessivi - ricorrendo alle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012⁴⁷ (in particolare quelle previste dall'articolo 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione).

Si ricorda che la delibera CIPE n. 135 del 2012 è stata tra l'altro disposta - a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009⁴⁸ e alla delibera CIPE n. 35 del 2009, pari a 3.955 milioni di euro - l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro in favore delle Amministrazioni centrali e locali competenti, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009.

In particolare l'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE n. 135 del 2009 ha previsto l'assegnazione di 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare:

- 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione;
- 4,4 milioni di euro, per la manutenzione delle strutture del progetto "Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, C.A.S.E". (4.500 abitazioni nelle 19 *new town*), dei Moduli abitativi provvisori M.A.P. (3.500 moduli) e dei Moduli ad uso scolastico provvisorio, M.U.S.P. (32 scuole);
- 62 milioni di euro, per l'assistenza alla popolazione;
- 10,2 milioni di euro, per la gestione dell'ordine pubblico;
- 12 milioni di euro, per la manutenzione dei puntellamenti necessari per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati che non saranno oggetto di interventi di recupero;
- 5,4 milioni di euro, per affitti delle sedi comunali e supporto per il genio civile;

⁴⁷ Avente ad oggetto "Regione Abruzzo - ricostruzione post-sisma dell' aprile 2009, ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009).

⁴⁸ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*

- 6 milioni di euro, quale riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio.

Il **comma 3** assegna al comune di L'Aquila una somma - nel limite massimo di 800.000 euro per l'anno 2013 - in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad uffici gravemente danneggiati dal sisma, al fine di provvedere al pagamento dei relativi canoni.

Anche in tale ipotesi per la copertura dei relativi oneri è previsto il ricorso alle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 (in particolare quelle previste dall'articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione).

Come evidenziato *supra*, la citata delibera prevede 5,4 milioni di euro per affitti delle sedi comunali e supporto per il genio civile.

La stessa modalità di copertura viene utilizzata anche dal **comma 4** per fare fronte ad una assegnazione straordinaria - nel limite di 385.000 euro per l'anno 2013 - diretta ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

I commi 5 e 6 dettano norme concernenti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Il **comma 5** in particolare prevede il trasferimento agli Uffici Speciali per la Ricostruzione - ai fini della successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio - delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione, quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze.

Si ricorda al riguardo che gli Uffici speciali per la ricostruzione sono stati istituiti dall'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012⁴⁹.

Il comma 2 in particolare ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione - uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere - per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio.

Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano nei propri siti *internet* istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli

⁴⁹ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

Il **comma 6** specifica invece che, con riferimento ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione:

- l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila;
- l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

Articolo 8, commi 1-3

(Rimozione delle macerie e demolizione di edifici pubblici pericolanti dopo il sisma in Abruzzo: impiego dei Vigili del fuoco e delle Forze armate)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno -- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso

delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo detta disposizioni relative alla prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie, prodotte dal sisma che colpì l'Abruzzo il 6 aprile 2009.

La prima emergenza fu affrontata normativamente con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (come convertito dalla legge n. 77 del 2009) e da una serie di ordinanze di protezione civile, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro le disposizioni di queste, si veniva a prevedere che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate provvedessero al trasporto delle macerie, prima presso i siti di deposito temporaneo (ordinanza 30 luglio 2009, n. 3797: articolo 14), poi presso i siti di stoccaggio individuati dai Comuni (ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3923, come integrata dalla ordinanza 23 marzo 2012, n. 4014, ed ordinanza 30 giugno 2011, n. 3950).

Siffatte previsioni avevano come fondamento uno stato di emergenza (dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, poi con gli analoghi decreti del 17 dicembre 2010 e del 4 dicembre 2011) cui il legislatore intese porre fine nel 2012.

Così [l'articolo 67-bis](#) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*) come convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha dichiarato cessata quella emergenza.

Onde evitare che le attività di rimozione delle macerie - ancora lungi dall'essere ultimate - scontino una battuta d'arresto, il **comma 1** dell'articolo qui in commento autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate alla prosecuzione della movimentazione e trasporto ai siti autorizzati, dei materiali derivanti dal crollo degli edifici (nonché dei rifiuti, prevede il comma 5, v. *infra*).

Insieme esso prevede che tale attività si realizzi in deroga alla legislazione vigente, là dove questa (con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, e successive modificazioni) disciplina un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) o impone alcuni adempimenti burocratici per lo svolgimento fuori del SISTRI del trasporto di rifiuti o norma un albo nazionale gestori ambientali (sono, rispettivamente, gli articoli [188-ter](#), [193](#) e [212](#) del citato decreto legislativo n. 152).

Il **comma 2** prevede che specifici accordi con le autorità dei dicasteri competenti (interno e difesa) circa le modalità d'impiego di quel personale, siano sottoscritti dai due Uffici speciali per la ricostruzione⁵⁰ - uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere - istituiti dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 ([all'articolo 67-ter](#)) nel segnare il passaggio dallo stato emergenziale alla gestione ordinaria della ricostruzione.

Tali accordi determinano altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate nonché il compenso delle ore di straordinario (nel limite di trenta ore mensili).

La relazione tecnica stima un costo pro-capite annuale di circa 12.000 euro (determinato sulla base di una tariffa oraria di lavoro straordinario pari a 16 euro e di una quota mensile di rimborso spese di 500 euro).

Lo stanziamento complessivo entro cui attingere è stabilito dal comma 6 (v. *infra*).

⁵⁰ Su tali Uffici, cfr. la scheda sull'art. 7, *sub* comma 5.

Il **comma 3** ha ad oggetto fattispecie distinta (seppur connessa) rispetto alla rimozione delle macerie, vale a dire la demolizione e abbattimento di immobili danneggiati.

Per immobili pubblici appartenenti al demanio o patrimonio pubblico, tale opera è curata dai due menzionati Uffici speciali per la ricostruzione, ancor avvalendosi di Vigili del fuoco e componenti delle Forze armate, previ accordi analoghi a quelli sopra ricordati.

Qualora il Dipartimento dei Vigili del fuoco non disponga di strumenti tecnici specifici richiesti, i due Uffici speciali per la ricostruzione procedono aggiudicando (con debita motivazione) contratti pubblici, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi [dell'articolo 57](#) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Articolo 8, commi 4 e 5
(Raccolta e trasporto delle macerie)

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli

lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

I **commi 4 e 5** individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

In particolare, il **comma 4** stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).

Si ricorda che il codice indicato è elencato nell'allegato D alla parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)⁵¹ (recante l'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e dei relativi codici CER del Catalogo europeo dei rifiuti).

Non costituiscono invece rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Il **comma 5** prevede che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possano altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

⁵¹ *Norme in materia ambientale.*

Articolo 8, comma 6 e 8
(Norme di copertura finanziaria)

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21

dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

omissis

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

L'**articolo 8**, ai **commi 6 e 8**, reca norme di copertura finanziaria.

Il **comma 6** in particolare reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei primi cinque commi, a cui si provvede:

- quanto a 4,9 milioni di euro, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione⁵², secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
- quanto a 6 milioni di euro, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 (in particolare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio").

Si ricorda che la delibera CIPE n. 135 del 2012, avente ad oggetto "*Regione Abruzzo - ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009, ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009)*", all'articolo 1, comma 1.1., ha previsto l'assegnazione di 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse

⁵² Gli Uffici speciali per la ricostruzione - uno competente sulla città dell'Aquila e uno sui restanti comuni del cratere - sono stati istituiti dall'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*) per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio (cfr. la scheda relativa all'art. 7, sub comma 5).

alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere. In particolare è stata prevista l'assegnazione di 6 milioni di euro, quale riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio

Il **comma 8** reca invece la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione del comma 7, a cui si provvede anche in tal caso con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 (in particolare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce “ per la gestione dell'ordine pubblico”, nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione).

Al riguardo, si segnala che la Relazione tecnica al provvedimento individua tali oneri nel limite massimo di 2,2 milioni di euro; si ricorda altresì che la citata delibera CIPE n. 135 del 2012 ha previsto l'assegnazione di 10,2 milioni di euro, per la gestione dell'ordine pubblico.

Articolo 8, comma 7

(Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio)

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

Il **presente comma** stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Si ricorda che il Ministero della Difesa è stato autorizzato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, art. 16, ad impiegare, nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, un contingente inizialmente di 700 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Tale autorizzazione era concessa in deroga al contingente di cui al *Piano di impiego* delle Forze Armate nel controllo del territorio, di cui all'art. 7-bis del [D.L. n. 92/2008](#)⁵³.

L'autorizzazione all'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati è stata prorogata con successive ordinanze, in cui di volta in volta si autorizzava un contingente di diversa entità. L'ultima proroga è stata disposta dall'OPCM del 23 marzo 2012, n. 4013 che, all'art. 18, ha previsto per il 2012 l'impiego di 135 unità per le predette finalità.

⁵³ Recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125.

Il presente comma autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi in questione per il 2013 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila.

A tale contingente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-*bis*, comma 3 del richiamato D.L. n. 92/2008 (il personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza), nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo (che prevede la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva -determinata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 128/2001⁵⁴ e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia- individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della Difesa) e dell'art. 23, comma 7 del [D.L. n. 95/2012](#)⁵⁵ (c.d. *spending review*) recante l'ultima proroga a tutto il 2013 del Piano di impiego in questione.

Per l'applicazione del presente comma viene autorizzata la spesa nel limite di 2.200.000 euro.

Si ricorda che il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, il piano può essere autorizzato per un periodo di 6 mesi per un contingente non superiore a 3.000 unità. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, per il 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Proroghe del *piano di impiego* sono state disposte:

- dall'articolo 24 del richiamato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che al comma 74 reca la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e

⁵⁴ Recante *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*.

⁵⁵ Recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

congiuntamente alle Forze di polizia (i commi 74 e 75 recano l'autorizzazione di spesa per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per le forze armate e le forze di polizia);

- dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, fino al 31 dicembre 2010;
- dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*, fino al 30 giugno 2011;
- dall'art. 33, comma 19 della *legge di stabilità per il 2012*, fino al 31 dicembre 2012;
- infine, come già ricordato, dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*) fino a tutto il 2013.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

<u>420</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3653 Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
<u>421</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"
<u>422</u>	Testo a fronte	Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa"

XVII LEGISLATURA

<u>1</u>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<u>2</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<u>3</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<u>4</u>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)
<u>5</u>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".